REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA,
AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO
DELLE RIFORME

Servizio elettorale

elettorale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541, 0432 555455
fax + 39 0432 555525, 0432 555237
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

protocollo n. 1160/1.5.3

A lista d'inoltro

Udine, 15 gennaio 2014

TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL

oggetto: Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*). Illustrazione generale delle principali novità normative introdotte in tema di elezioni comunali.

Sul Bollettino ufficiale della Regione n. 50 dell'11 dicembre 2013 è stata pubblicata la **legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*)**. La citata legge regionale, entrata in vigore il 12 dicembre 2013, riunisce in un unico testo normativo la disciplina delle elezioni comunali, con l'obiettivo di aggiornare, razionalizzare e semplificare il corpus normativo vigente, superandone così il suo carattere disorganico e frammentato.

Nel rinviare alla lettura dell'intero testo normativo, con la presente si illustrano le principali novità inerenti il sistema ed il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali contenute nella l. r. 19/2013. Per comodità di lettura, gli argomenti sono suddivisi per ambito di materia, secondo i seguenti paragrafi:

Composizione e presidenza dei consigli comunali
Elettorato passivo
Pari opportunità
Sistema elettorale
Ufficio elettorale di sezione
Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti
Presentazione ed ammissione delle candidature
Operazioni degli uffici elettorali di sezione
Surroghe e supplenze
Regime delle spese elettorali
Disciplina della propaganda elettorale

1. – Composizione e presidenza dei consigli comunali

La legge regionale in esame, diversamente dalla precedente, che in materia operava un rinvio alla normativa statale, disciplina la composizione dei consigli comunali, peraltro confermando le precedenti previsioni. Pertanto, nella Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. r. 19/2013, i consigli comunali sono composti dal sindaco e dal numero di consiglieri indicato nel seguente prospetto:

POPOLAZIONE DEL COMUNE [1]	NUMERO CONSIGLIERI
sino a 3.000 abitanti	12
da 3.001 a 10.000 abitanti	16
da 10.001 a 15.000 abitanti	20
superiore a 15.000 abitanti (comuni NON capoluogo di provincia)	24
comuni capoluogo di provincia	40

Il comma 2 dell'art. 2 disciplina la figura del presidente del consiglio comunale, confermando che tale figura può essere prevista dagli Statuti nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, mentre negli altri comuni il consiglio è presieduto dal sindaco.

2. – Elettorato passivo

Gli articoli da 8 a 10 della l. r. 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo, dai requisiti della candidatura alle cause di ineleggibilità e incompatibilità sia nel medesimo che in altri enti locali. Le principali novità introdotte al riguardo con la legge regionale in esame sono le seguenti:

- in tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia si prevede il **divieto di terzo mandato**, per cui chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi, alla scadenza del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica nello stesso comune; è fatta salva la possibilità del terzo mandato solo nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per il computo dei mandati dei sindaci si tiene conto dei mandati amministrativi precedenti ed in corso alla data del 12 dicembre 2013 (art. 4, comma 4);
- nessuno può **candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale** nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c));
- **ineleggibilità dei sindaci, consiglieri comunali e circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni alle medesime cariche in un altro comune** della Regione. La causa di ineleggibilità può essere rimossa se l'interessato cessa dalle funzioni per **dimissioni divenute efficaci ed irrevocabili** non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). Nel caso di dimissioni presentate dal sindaco, quindi, occorrerà fare riferimento a quanto previsto dall'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 [2], il quale dispone che le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio;
- **incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e quella di consigliere comunale di altro comune, di consigliere circoscrizionale e di assessore esterno di altro comune** (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione

[1] Come previsto dall'art. 1, comma 3, della l. r. 19/2013 la popolazione dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

[2] Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del D. Lgs. 267/2000.

3. – Pari opportunità

Un'importante novità introdotta dalla l. r. 19/2013 è quella relativa alle **quote di genere ed alla doppia preferenza di genere**. Tali disposizioni prevedono che, a partire dalle prossime elezioni comunali:

- le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi; in particolare, nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti** nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati**, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, mentre in quelli con **più di 5.000 abitanti**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **due terzi**, con il medesimo arrotondamento all'unità superiore (art. 27, commi 4 e 5);
- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di **due preferenze**, le stesse devono riguardare **candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti);
- nell'esaminare le candidature, la commissione elettorale circondariale deve verificare che la composizione delle stesse rispetti le disposizioni relative al numero massimo di candidati dello stesso genere. In caso contrario, al commissione riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti la genere rappresentato in misura eccedente, procedendo dall'ultimo della lista; qualora, in esito alle **cancellazioni disposte al fine di ripristinare l'equilibrio dei generi**, la commissione verifichi che la lista contiene un numero complessivo di candidati inferiore al minimo, la stessa dovrà essere **esclusa** (articolo 27, commi 4 e 5 e articolo 34, comma 1, lett. j) e k) e comma 2).

4. – Sistema elettorale

Con l'approvazione della legge in esame il **sistema elettorale** vigente **rimane** sostanzialmente **invariato** per tutti i comuni e, pertanto, sinteticamente:

- nei comuni sino a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il **maggior numero di voti validi**; in caso di **parità** di voti viene proclamato sindaco il candidato **più giovane d'età** (art. 13, comma 1); nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti è proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene la **maggioranza assoluta di voti validi** (art. 15, comma 1). In questi ultimi comuni, è previsto un turno di **ballottaggio** nel caso in cui nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi (art. 16, comma 1);
- **alla lista o alle liste collegate** con il candidato **eletto** sindaco vengono assegnati: nei comuni sino a 3.000 abitanti, i **due terzi dei seggi** del consiglio; nei comuni con popolazione superiore, il **sessanta per cento** dei seggi (art. 13, comma 2);
- l'**attribuzione dei seggi** alle liste continua ad essere effettuata con il **metodo d'Hondt** (art. 13 per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti; artt. 15 e 17 per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

5. – Ufficio elettorale di sezione

Si segnalano alcune importanti novità contenute negli articoli 22 e 23 della legge regionale in esame, concernenti la composizione dell'ufficio elettorale di sezione, i criteri di nomina e le cause ostative alla nomina dei suoi componenti. In particolare:

- l'ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, **tre scrutatori** ed un segretario; nelle sezioni in cui esistono luoghi di cura con **meno di 100 posti letto** (il cui voto è raccolto dall'ufficio distaccato) il numero degli scrutatori è aumentato a **quattro** (art. 22, comma 1). Pertanto, l'ufficio di sezione – laddove non debba raccogliere il voto dei luoghi di cura compresi nella sua circoscrizione – avrà un componente in meno rispetto a quanto previsto dalla normativa precedentemente applicata;
- per la nomina dei presidenti e degli scrutatori trova applicazione la normativa statale (art. 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957; art. 1 della legge n. 53/1990; art. 6 della legge n. 85/1999). La legge regionale tuttavia precisa che gli scrutatori saranno scelti **preferibilmente tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa** (art. 22, comma 2);
- per quanto riguarda le **cause ostative** alla nomina dei componenti degli uffici di sezione si deve ora far riferimento all'**art. 23** della l. r. 19/2013 e non più alla normativa statale (nella fattispecie, art. 23 del d.P.R. 570/1960).

Si precisa che le novità appena illustrate non trovano applicazione in caso di contemporaneità delle elezioni comunali con quelle di carattere nazionale, in quanto, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dall'art. 104 della l. r. 19/2007, in questo caso trova applicazione la normativa statale in materia di composizione e funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

6. – Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Un'altra rilevante novità contenuta nella nuova disciplina delle elezioni comunali riguarda la modifica dell'ufficio competente all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. La nuova normativa prevede infatti che, eccezion fatta per i comuni con una sola sezione elettorale – nei quali l'ufficio elettorale della sezione continua ad eseguire le **operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti** – in tutti gli altri altri comuni l'ufficio competente a queste operazioni è **l'adunanza dei presidenti di sezione**, composta come segue:

- nei comuni con un numero di sezioni elettorali comprese **fra 2 e 5**, è composta da **tutti i presidenti** delle sezioni (art. 24, comma 2);
- nei comuni che hanno **più di 5 sezioni** elettorali, è composta dai **presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni**. La presidenza dell'adunanza è sempre attribuita al presidente della prima sezione; inoltre, in caso di impedimento di un presidente, lo stesso verrà sostituito dal rispettivo vicepresidente (art. 24, comma 3);
- le operazioni dell'adunanza si svolgono con **l'intervento della metà più uno dei componenti**, compreso il presidente (art. 24, comma 4);
- l'adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, **si avvale dell'ufficio elettorale del comune** (art. 24, comma 5).

  La nuova disciplina prevede che, terminate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, qualora dal verbale dell'adunanza risultino evidenti errori

materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, lo stesso organo possa provvedere ad apportare le necessarie rettifiche e a **correggere gli eventuali errori materiali**, fino alla pubblicazione del manifesto dei candidati proclamati eletti (art. 70, commi 2 e 3).

Si segnala, per completezza, che l'adunanza dei presidenti di sezione diventa l'ufficio competente alle operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti anche per le elezioni circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'art. 25 della legge in commento.

7. – Presentazione ed ammissione delle candidature

Il Capo III del Titolo II della l. r. 19/2013 è dedicato alle operazioni di presentazione e ammissione delle candidature, fase del procedimento elettorale che ha subito alcune importanti modifiche, di seguito illustrate:

- in tema di operazioni di autenticazione nel procedimento elettorale comunale, a seguito del rinvio alla disciplina delle elezioni regionali contenuto nell'art. 6 della l. r. 19/2013, trova applicazione l'art. 5 della legge regionale 28/2007, secondo cui **le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 90°esimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature** (e non più 180°esimo, come previsto dalla precedente normativa applicabile);
- in caso di inserimento di **nuovi candidati** nella lista, la raccolta di sottoscrizioni deve essere integralmente **rinnovata**, fermo restando il termine finale per il deposito delle candidature (art. 28, comma 5);
- tra la documentazione da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature, **non** è più richiesto il **bilancio preventivo** delle spese elettorali, che anteriormente veniva richiesto nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 29);
- il deposito delle candidature è previsto **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 34°esimo** giorno e **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 33°esimo giorno precedenti** la data delle **elezioni**, che cadono nelle giornate di lunedì e martedì (art. 31, comma 1);
- la **rinuncia** alla candidatura alla carica di consigliere comunale ha effetto sulla composizione lista se presentata alla segreteria del comune entro il termine per la presentazione delle candidature, con **dichiarazione sottoscritta** dall'interessato e **autenticata** ai sensi dell'art. 6 della l. r. 19/2013 (art. 33, comma 1);
- in materia di integrazione documentale, la commissione elettorale circondariale può ammettere solamente la presentazione di nuovi contrassegni e le **correzioni** di **eventuali errori materiali** contenuti nella documentazione presentata (art. 35, comma 2);
- il **programma amministrativo** presentato dalle liste è pubblicato all'albo pretorio del comune, nel quale deve essere **data notizia** anche della sua eventuale **mancata presentazione** da parte di una o più liste (art. 36, comma 6).

Si ritiene utile precisare che nulla è variato per quanto riguarda il numero di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste né in tema di composizione numerica delle stesse.

8. – Operazioni degli uffici elettorali di sezione

La nuova legge regionale prevede che **la votazione** si svolga solamente nella **giornata di domenica, dalle ore 8 alle ore 22** (art. 46, comma 1). Per quanto riguarda le **operazioni di scrutinio**, la legge prevede che le stesse abbiano luogo **il lunedì successivo** alla votazione, a partire dalle **ore 8.00** (art. 55, comma 1, lettera c)). Nel caso di **ballottaggio**, la votazione avviene nei medesimi orari, mentre lo scrutinio si svolge **subito dopo la chiusura della**

votazione, quindi dopo le ore 22.00, non appena terminate le operazioni di riscontro (art. 62, comma 1).

Si precisa che le novità illustrate non trovano applicazione in caso di contemporaneità delle elezioni comunali con quelle di carattere nazionale, in quanto, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dall'art. 104 della l. r. 19/2007, in questo caso trova applicazione la normativa statale che disciplina gli orari e la durata della votazione (art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".

Per quanto riguarda l'**autenticazione delle schede**, viene disposto a regime, in analogia a quanto previsto per le elezioni regionali, che questa avvenga apponendo il **solo bollo della sezione** sulla parte esterna della scheda (art. 45, comma 2, lettera d)).

In tema di operazioni di **scrutinio**, si segnalano due importanti novità sulla validità e nullità dei voti:

- nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti**, la legge regionale prevede che se l'elettore ha espresso un voto per un candidato sindaco ed un voto per una lista allo stesso non collegata (c.d. **"voto disgiunto"**), **è valido il voto al sindaco e nullo il voto alla lista** (art. 63, comma 4);
- se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e ha votato **più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco**, è **nullo il voto alle liste** e si intende **validamente votato il candidato sindaco** (art. 63, comma 5);
- come conseguenza dell'introduzione della doppia preferenza di genere, la nuova normativa prevede che sia nullo il **voto di preferenza** espresso per un **secondo candidato** quando si tratta di un **candidato appartenente allo stesso genere del primo** (art. 64, comma 4, lettera b)).

9. – Surroghe e supplenze

Si segnala la previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 73 della l. r. 19/2013, con la quale viene sancita formalmente la regola già di fatto applicata nel caso di surroga del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto e collegato ad un gruppo di liste; si prevede pertanto che in questo caso il seggio vacante è attribuito al **primo dei candidati non eletti della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati** per l'assegnazione dei seggi.

10. – Regime delle spese elettorali

L'articolo 74 della legge regionale 19/2013 disciplina il regime delle spese relative alle elezioni comunali; a tale proposito si evidenzia che nulla è variato rispetto al precedente regime, fatta eccezione per le spese **postali** relative alla spedizione delle buste e delle cartoline-avviso, che, non essendo comprese nell'elenco delle spese a carico dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 74, comma 2, rimangono **a carico delle Amministrazioni comunali** interessate al rinnovo.

L'articolo 75, analogamente a quanto previsto dall'articolo 63 della legge regionale 28/2007 con riferimento alle elezioni regionali, demanda alla **Giunta regionale** la **fissazione dei compensi ai componenti** degli uffici di sezione e dell'adunanza dei presidenti.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese elettorali, rimane fermo il principio secondo il quale in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni comunali con quelle politiche o

europee, il **riparto delle spese relative agli adempimenti comuni è disciplinato dalla normativa statale** (art. 74, comma 6).

11. – Disciplina della propaganda elettorale

Il Capo II del Titolo III della legge regionale in esame è dedicato alla disciplina della propaganda elettorale, nell'ambito della quale è stato confermato (art. 77) il rinvio alle norme in materia di propaganda elettorale contenute nella legge regionale 28/2007, concernente le elezioni regionali, in particolare, all'intero Titolo VIII del Capo I (articoli da 71 a 83) e all'art. 89, comma 2, della l. r. 28/2007, alla cui lettura si rinvia. Ciò comporta, per citare le norme di maggior rilievo, l'abolizione della propaganda indiretta e la competenza alla delimitazione e la ripartizione degli spazi elettorali in capo al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Si segnala, infine, la previsione di cui all'articolo 78, comma 3, della l. r.19/2013, per cui entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale i candidati alla carica di sindaco e le liste presentano un **documento consuntivo delle spese di propaganda elettorale sostenute**; questo documento è pubblicato all'albo pretorio del comune, dove viene data notizia anche dell'eventuale mancata presentazione da parte di alcune liste o alcuni candidati.

Per ulteriori dettagli concernenti la nuova disciplina si rimanda alle consuete pubblicazioni e circolari del Servizio elettorale, che saranno pubblicate sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia nella pagina Elezioni, posta all'interno del Portale delle autonomie locali al seguente indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Elezioni/.

Il Servizio elettorale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ai consueti contatti telefonici e di posta elettronica.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
(sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

A:

Ai Sindaci dei Comuni della Regione
Ai Responsabile degli Uffici elettorali
dei Comuni della Regione

e, p.c.:

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine